



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 355 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PCIC 2024/32279

Proponente Il Consigliere Viale Silvio

Da emendare sostituire nel testo a pagina 2 da riga 11

Si esprime parere negativo sulla regolarità tecnica con la motivazione di seguito riportata:

Si esprime parere non favorevole sull'emendamento alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale 2024/32279 per i seguenti motivi.

La legge n. 130/2001 recante "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*" stabilisce, all'art. 3 comma 1 lettera c), che la dispersione delle ceneri in aree private deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro. Tali principi sono ribaditi, per il Piemonte, dalla legge regionale n. 20/2007 recante "*Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*" che all'art. 4 richiede, per la dispersione in aree private, il consenso dei proprietari, vietando a questi ultimi di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione. Entrambe le norme, inoltre, vietano in via generale la dispersione delle ceneri nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada.

In conformità alla normativa sopra citata, l'emendamento correttamente limita, rispetto alla prima proposta di modifica dell'art. 40 del Regolamento comunale per il servizio mortuario e dei cimiteri n. 264, la possibilità di dispersione delle ceneri in aree private alle porzioni di territorio comunale poste fuori dal centro abitato.

Tuttavia, l'emendamento non esplicita gli ulteriori limiti previsti dalla normativa statale e regionale in materia di dispersione delle ceneri in aree private, vale a dire la necessità del previo consenso del proprietario dell'area e il divieto di attività o finalità di lucro connesse alla dispersione stessa. L'assenza del richiamo espresso a tali limiti rende quindi la formulazione del testo proposto non conforme alle leggi che regolano la materia.

Si ritiene infine opportuno evidenziare che la deliberazione del Consiglio comunale 2008 00127/064 del 16 aprile 2008, con la quale venne approvato il vigente testo dell'art. 40 del Regolamento comunale n. 264 che la proposta emendata intende modificare, così motivava la scelta di vietare la dispersione delle ceneri in aree private in Torino:

"Considerate le prescrizioni della citata legge 130/2001, che limitano fortemente la dispersione

delle ceneri entro i centri abitati ed escludono che dalla dispersione o dall'affido delle ceneri possano scaturire occasioni di lucro a favore di terzi, si ritiene opportuno procedere a vietare la dispersione a Torino in aree private...".

Se ne desume che la ratio del divieto in allora posto dalla disciplina comunale sia legata in primo luogo alle caratteristiche urbanistiche e alla densità edilizia e abitativa del territorio torinese, in forza delle quali le aree private site al di fuori del centro abitato, le uniche in cui è possibile autorizzare la dispersione delle ceneri, risultano essere estremamente ridotte e residuali.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

04/03/2026

IL DIRIGENTE

Firmato digitalmente da Andrea Carlo Antonio Pino Chiezzi